



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17

OGGETTO: STATUTO COMUNALE. APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'anno **duemilaventicinque** addì **cinque** del mese di **maggio** alle ore **21:00** nella Sala delle adunanze Consiliari, convocata dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ed in seduta pubblica di prima convocazione, di cui sono membri i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	ROMEO Enzo	Consigliere	X	
2.	CASTELLO Antonio	Sindaco	X	
3.	PENSATO Patrizia	Consigliere	X	
4.	DEFEUDIS Caterina	Consigliere	X	
5.	DE CARLO Carmelo	Consigliere	X	
6.	COLAMESTA Stefano	Consigliere	X	
7.	CELLETTI Claudia	Consigliere	X	
8.	BORLA Patrizia	Consigliere		X
9.	RICCIARDI Giancarlo	Consigliere	X	
10.	SARA Diletta	Consigliere	X	
11.	ABADA Alessio	Consigliere	X	
12.	MINÒ Giovanni	Consigliere	X	
13.	ZAMBAIA Sara	Consigliere	X	
14.	FASSINO Davide	Consigliere	X	
15.	BARBIERI Silvia Maria Paola	Consigliere	X	
16.	TRUCCERO Stefano	Consigliere	X	
17.	VOTTA Michele	Consigliere	X	

Assume la presidenza l'Arch. ROMEO Enzo .

Assiste alla seduta il Segretario Comunale: Dott.ssa BLENCIO Nicoletta

Il Presidente Arch. ROMEO Enzo, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Premesso che:

- l'art. 3, comma 4, del T.U.E.L. stabilisce che *“I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica”*;

- in forza dell'art. 6 del citato T.U.E.L. *“I comuni e le province adottano il proprio statuto. 2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo Statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini, alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.”*;

- nell'ambito della riforma del Titolo V della Costituzione, operata con la legge costituzionale 3/2000, l'autonomia statutaria – e regolamentare – degli enti locali è stata costituzionalizzata mediante la previsione del novellato art. 114 della Costituzione, tramite il quale il legislatore ha previsto, al comma 2, che *“i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.”*;

Premesso altresì che lo Statuto del Comune di Pianezza è stato approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 94 dell'11/10/1991 e n. 114 del 29/11/1991 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.10 4° supplemento straordinario del 06/03/1992.

Il medesimo Statuto è stato modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 58 del 22/12/1999 e n. 3 del 27/01/2000, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.11 del 15.3.2000 nonché, da ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 15/07/2015, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del 13/08/2015.

Ritenuto di dover provvedere, quale adempimento di ordine istituzionale e sostanzialmente dovuto, a modificare lo Statuto comunale nel rispetto della normativa vigente a seguito del superamento della soglia dei 15.000 cittadini pianezzesi (come da rilevazione ISTAT del 2022)

Rilevato, altresì, che l'inserimento della predetta modifica è stata l'occasione per rivisitare l'intero articolato dello Statuto comunale, apportando integrazioni pur senza alterarne l'assetto fondamentale.

Evidenziato che l'opera di adeguamento e semplificazione ha riguardato diversi articoli dello Statuto con sostituzioni, integrazioni e parziali abrogazioni, discusse sia in sede di conferenza dei capigruppo che nella commissione consiliare.

Dato atto che la tecnica redazionale all'uopo utilizzata è stata quella di porre evidenziate in grassetto le parti modificate e in carattere barrato quelle abrogate ed espunte.

A seguito di quanto sopra delineato, nel corso della seduta consiliare del 22/04/2025 veniva sottoposta ai Consiglieri Comunali la proposta di deliberazione n. 111 del 17/04/2025 ad oggetto: *"Statuto Comunale. Approvazione modifiche ed integrazioni"*.

In tale occasione venivano approvati dal Consiglio Comunale due emendamenti, uno aggiuntivo ed uno abrogativo, e precisamente:

- l'art. 7, comma 5 veniva emendato come segue (in grassetto l'emendamento aggiuntivo):

"Apposito regolamento disciplina modalità, procedure e condizioni per il conferimento della cittadinanza onoraria e della cittadinanza civica".

- art. 17, comma 6 veniva emendato come segue (sbarrato l'emendamento abrogativo): *"Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati dalla carica ~~per gravi e comprovati motivi~~ su proposta motivata di almeno due quindi dei componenti e con il voto sfavorevole, espresso a scrutinio segreto, dei due terzi dei componenti"*.

Preso atto che ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000: *"Gli statuti comunali e provinciali sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle modifiche statutarie"*;

Tenuto conto dei pareri del Ministero dell'Interno 8 giugno 2010, 3 febbraio 2012, 16 gennaio 2013 e, da ultimo, 5 gennaio 2018 circa le modalità di approvazione/modifica degli statuti comunali per cui *"l'iter deliberativo di approvazione dello statuto e delle sue modifiche comporta che in sede di prima votazione la delibera sia approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati ivi compreso il sindaco, che è componente del consiglio comunale ai sensi dell'art. 37 del citato testo unico. Si osserva, infatti, che nelle ipotesi in cui l'ordinamento non ha inteso computare il sindaco, o il presidente della provincia, nel quorum richiesto per la validità di una seduta, lo ha indicato espressamente usando la formula "senza computare a tal fine il sindaco ed il presidente della provincia". Ove tale quorum non venga raggiunto, si apre un'ulteriore fase procedimentale per la quale lo statuto è approvato "se ottiene per due volte il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati"*.

Si precisa che, nell'ipotesi in cui lo statuto non sia approvato alla prima votazione con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, è sempre necessario procedere alle previste ulteriori due votazioni a "maggioranza assoluta", con la conseguenza che, complessivamente, le votazioni assommeranno al numero di tre.

Circa il rispetto del termine di trenta giorni previsto dal citato art. 6, comma 4, giova richiamare il contenuto del parere n. 291 del 2010 reso dal Consiglio di Stato su ricorso Straordinario al Capo dello Stato, laddove è stato osservato che *"...la non perentorietà del termine sopra detto vanificherebbe la finalità della norma che è diretta a prevedere un tempo determinato entro il quale deve concludersi la procedura di approvazione dello statuto"*.

Rilevato che in data 22 aprile 2025, come detto, si teneva il Consiglio Comunale in seduta straordinaria per approvare tra l'altro la proposta di deliberazione avente ad oggetto "STATUTO COMUNALE. APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI".

Dato atto che nella suddetta seduta consiliare non veniva raggiunto il quorum deliberativo richiesto dall'art. 6 comma 4 del D. Lgs. 2647/2000, precisamente la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri comunali assegnati.

Considerato che si è reso necessario provvedere a sottoporre al Consiglio comunale le modifiche dello Statuto così come da allegato per richiederne l'approvazione a maggioranza assoluta per due sedute consecutive da tenersi necessariamente entro e non oltre giorni 30 dalla deliberazione non assunta a maggioranza qualificata dei 2/3 (deliberazione consiliare n. 9 del 22 aprile 2025);

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Visto l'art. 49 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché il parere in ordine alla regolarità tecnica, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Preso atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

Si propone che il Consiglio Comunale DELIBERI

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. DI APPROVARE, per le ragioni e i motivi sopra esposti, le modifiche ed integrazioni al vigente Statuto comunale, già approvato con delibera di Consiglio n. 94 dell'11/10/1991 e n. 114 del 29/11/1991 e successive modifiche ed integrazioni, così come riportate nell'allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 per la definitiva approvazione della modifiche ed integrazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati in due successive sedute da tenersi entro 30 giorni dal 22/04/2025;
4. DI DARE ATTO che dalla presente deliberazione non deriva onere di spesa;
5. DI DARE ATTO che lo Statuto, così come modificato, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 del T.U.E.L., una volta approvato definitivamente sarà:
 - a) pubblicato all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali entrerà in vigore;
 - b) inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;
 - c) trasmesso alla Regione Piemonte per la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione;
 - d) pubblicato sul sito web dell'Ente alla voce "Amministrazione Trasparente – Sez. Disposizioni generali".

*** **

Il Consigliere Claudia Celletti illustra l'emendamento presentato dai Consiglieri di maggioranza avente ad oggetto l'inserimento nel testo dello Statuto dell'art. 46 bis, come di seguito riportato:

"Art. 46 BIS – Forme associative e partecipazione a soggetti esterni

1. Il Comune, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, sussidiarietà ed economicità, può aderire, promuovere o costituire forme organizzative e strumenti di cooperazione con altri soggetti pubblici o privati, finalizzati, in via esemplificativa, a:

- l'esercizio associato di funzioni e servizi;*
- la gestione integrata di attività e progetti di interesse pubblico;*
- la promozione dello sviluppo economico, sociale, culturale e territoriale;*
- la valorizzazione del patrimonio e delle risorse locali;*
- il rafforzamento delle reti istituzionali e partenariali.*

2. A tal fine, il Comune può costituire o partecipare a enti, organismi o soggetti, anche dotati di personalità giuridica, comunque denominati, purché coerenti con le proprie finalità istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.

3. La decisione di costituire o aderire a tali forme organizzative è di competenza del Consiglio comunale, che ne definisce le finalità, i rapporti organizzativi e finanziari, nonché gli eventuali strumenti di regolazione e controllo."

Il Sindaco interviene precisando che se ne era già parlato in Commissione Bilancio, mancava il riferimento preciso alla possibilità per il Comune di aderire in fondazioni; non era stato possibile inserire l'emendamento nel corso della seduta precedente e si è meditato ulteriormente su come integrare gli articoli che mancano.

Il Consigliere Giovanni Minò dà atto l'articolo come proposto è un pò generico perchè c'è scarsa chiarezza sui criteri di assegnazione dei partner, nessun obbligo di valutazione preventiva di costi e benefici e assenza di obblighi di trasparenza e rendicontazione.

A fronte di quanto sopra, propone l'aggiunta di un comma 4, come di seguito riportato:

"4. La costituzione e l'adesione a enti, organismi o soggetti esterni è subordinata:

- alla preventiva valutazione di coerenza con le finalità istituzionali e all'analisi comparativa dei costi e benefici;*
- all'adozione di procedure trasparenti e imparziali per la selezione di eventuali soggetti privati tramite avvisi pubblici;*
- alla pubblicazione sul sito istituzionale degli atti costitutivi, degli Statuti, dei bilanci annuali, dei contributi versati e degli obiettivi raggiunti;*
- alla presentazione annuale al Consiglio comunale di una relazione sull'attività svolta da tali soggetti ai fini del monitoraggio e del controllo".*

Il Sindaco risponde che il comma 2 già prevede la necessaria coerenza con le finalità istituzionali e ed il rispetto della normativa vigente, ritenendolo sufficiente.

L'assessore Luigi Piccolo invita a riflettere sul fatto che lo Statuto non può essere troppo vincolante, deve dare linee generali.

Interviene il Consigliere Claudia Celletti.

Il Consigliere Giovanni Minò ribadisce la generalità dell'emendamento proposto.

Il Sindaco ribadisce che tutto è demandato al Consiglio Comunale e ad atti successivi; concorda il Presidente del Consiglio comunale Enzo Romeo.

Il Presidente del Consiglio comunale invita i capigruppo ad esprimere le dichiarazioni di voto sull'emendamento proposto dai Consiglieri di maggioranza, con il seguente esito:

Celletti: favorevole

Zambaia: favorevole

Truccero: favorevole

Minò: astensione

Fassino: astensione

Il Presidente del Consiglio comunale invita i Consiglieri ad esprimere il voto sull'emendamento proposto dai Consiglieri di maggioranza, con il seguente esito:

Presenti: 16

Votanti: 13

Favorevoli: 13 (consiglieri di maggioranza, Sara Zambaia, Stefano Truccero, Michele Votta)

Astenuti: 3 (Giovanni Minò, Silvia Maria Paola Barbieri, Davide Fassino).

Emedamento approvato.

Si passa poi alla discussione di altro emendamento integrativo proposto dalla coalizione Minò Pianezza Protagonista e Partito Democratico relativo all'art 17 dello Statuto.

Il Consigliere Giovanni Minò dà lettura del testo dell'emendamento che di seguito si riporta:

"La nomina del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio devono complessivamente garantire la rappresentanza della maggioranza e della minoranza consiliare."

A sostegno del sopracitato emendamento il Consigliere specifica le seguenti motivazioni:

- rendere effettiva la funzione di garanzia del Consiglio Comunale, evitando che tutte le cariche rappresentative siano attribuite alla sola maggioranza;*
- garantire pluralismo e bilanciamento democratico, valorizzando anche il ruolo delle minoranze, espressione legittima di una parte dell'elettorato;*
- prevenire conflitti istituzionali e rafforzare la trasparenza e la legittimità dell'organo consiliare;*
- allineare lo Statuto di Pianezza alle buone prassi democratiche già adottate in altri comuni del territorio promuovendo una cultura politica fondata sul rispetto e sul confronto costruttivo.*

Il Consigliere Claudia Celletti evidenzia che nessuna normativa nazionale impone la nomina del Vicepresidente del Consiglio in seno alle minoranze, il Tuel stesso non mette nessun tipo di vincolo in riferimento alla nomina del Presidente e del Vicepresidente. Ritiene la proposta legittima ma non giuridicamente opportuna perchè è il Consiglio che decide votando a maggioranza chi debba ricoprire questa carica in piena autonomia e senza vincolo alcuno.

Il Consigliere Silvia Maria Paola Barbieri replica specificando che benchè non ci sia un obbligo di legge esiste la possibilità di affidare la vicepresidenza alle minoranze tanto che alcuni Statuti lo prevedono. Prosegue spiegando che l'obiettivo non è quello di irrigidire lo Statuto ma di inserire una pratica di autoregolamentazione e si auspica che l'emendamento venga accolto a garanzia delle minoranze.

Il Consigliere Sara Zambaia evidenzia il ruolo prettamente tecnico del Vicepresidente e del Presidente stesso, i quali devono garantire l'imparzialità all'interno del Consiglio Comunale. Continua specificando che, nonostante non ci siano disposizioni di legge che obblighino i Comuni a nominare il vicepresidente in quota minoranza, la ratio con cui il legislatore ha istituito questa figura è proprio quella di dare una maggiore garanzia di imparzialità e questo obiettivo può essere raggiunto al meglio affidando la vicepresidenza alla minoranza. Conclude ribadendo che è oramai prassi seguita da tanti Comuni quella di garantire la nomina del vicepresidente in seno alle minoranze; a dimostrazione di ciò il Consigliere chiede che venga allegata alla seguente deliberazione una tabella riassuntiva frutto di una ricerca fatta tra i Comuni della Città Metropolitana di Torino con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (in allegato) e ripropone l'opzione già discussa nel corso delle commissioni e della seduta consiliare precedente di prevedere l'istituzione di due Vice presidenti.

Il Sindaco sottolinea come disciplinare in modo così vincolante la nomina del vicepresidente significherebbe limitare la libertà di voto dei Consiglieri. Prosegue evidenziando che l'art. 17 così come concepito inizialmente non preclude la possibilità che il Vice presidente venga nominato in seno alle minoranze.

Dopo ampio dibattito il Presidente del Consiglio comunale invita i capigruppo ad esprimere le dichiarazioni di voto sull'emendamento integrativo dell' art 17 dello Statuto presentato dai gruppi consiliari coalizione Minò Pianezza Protagonista e Partito Democratico così come sopra indicato, con il seguente esito:

Celletti: contrari

Zambaia: favorevole

Truccero: favorevole

Minò: favorevole

Fassino: favorevole

Il Presidente del Consiglio comunale invita i Consiglieri ad esprimere il voto sull'emendamento integrativo dell' art 17 dello Statuto presentato dai gruppi consiliari coalizione Minò Pianezza Protagonista e Partito Democratico , con il seguente esito:

Presenti: 16

Votanti: 16

Favorevoli: 6 (Sara Zambaia, Stefano Truccero, Michele Votta, Giovanni Minò, Silvia Maria Paola Barbieri, Davide Fassino)

contrari:10 (consiglieri di maggioranza)

Emendamento non approvato.

Successivamente il Presidente del Consiglio comunale invita i capigruppo ad esprimere le dichiarazioni di voto sul testo della deliberazione così come emendato, con il seguente esito:

Celletti: favorevole

Zambaia: contrari

Truccero: astensione

Minò: contrari

Fassino: contrari

Infine il Presidente del Consiglio comunale invita i capigruppo ad esprimere le dichiarazioni di voto sul testo della deliberazione così come emendato, con il seguente esito:

presenti: 16

votanti:15

astenuti: 1 (Stefano Truccero)

favorevoli: 10 (consiglieri di maggioranza)

contrari:5 (Sara Zambaia, Michele Votta, Giovanni Minò, Silvia Maria Paola Barbieri, Davide Fassino)

Proposta di deliberazione non approvata.

Si dà atto che la documentazione integrale degli interventi è stata attuata per il tramite di opportuni mezzi di registrazione audio e audio-video. I relativi file sono idoneamente conservati e depositati presso la Segreteria. La registrazione audio è allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; ad essa si fa integrale rinvio ai sensi dell'art. 82 comma 4 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 15/07/2015.

Acquisito in data 29/04/2025 il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore servizi alla persona ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 ed allegato alla presente.

Con votazione espressa in forma palese con il seguente esito:

Presenti n. 16

Votanti n. 15

Voti favorevoli n. 10
Voti contrari n. 5 (Zambaia, Votta, Minò, Barbieri, Fassino)
Astenuiti n. 1 (Truccero)

DELIBERA

di **NON APPROVARE** la proposta di deliberazione ad oggetto: “STATUTO COMUNALE. APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI”, come sopra trascritta.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Arch. ROMEO Enzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa BLENCIO Nicoletta